

CLXIV.

1^a TORNATA DI DOMENICA 17 DICEMBRE 1905

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GORIO

I N D I C E.

Disegni di legge:

Mutui fondiari (<i>Terza lettura</i>)	Pag. 6235
CALVI GAETANO.	6241
CARCANO (<i>ministro</i>).	6236
	6240-44-45
DI STEFANO	6242
GIANTURCO (<i>della Commissione</i>)	6236-40
MAJORANA G. (<i>relatore</i>).	6236
	6237-43-45
PANSINI	6241
POGGI	6241
PRESIDENTE	6245
SESA	6242
Provvedimenti per la città di Roma (<i>Discussione</i>)	6245
BOSELLI (<i>relatore</i>)	6246
CABRINI	6245
Variazioni nel bilancio delle poste e dei telegrafi (<i>Discussione</i>)	6246
BERTOLINI (<i>relatore</i>)	6247
MORELLI - GUALTIEROTTI (<i>ministro</i>).	6247-48
RIZZO	6246
Costruzione dei veicoli per trasporti postali sulle ferrovie (<i>Discussione</i>)	6249
DE SETA (<i>relatore</i>)	6249-50
MORELLI - GUALTIEROTTI (<i>ministro</i>)	6250
VALERI	6250
Concorso dello Stato nelle spese per il Congresso internazionale di chimica applicata da tenersi in Roma nella primavera del 1906 (<i>Approvazione</i>)	6250
Collocamento di otto nuovi fili telegrafici (<i>Approvazione</i>)	6251
Valutazione del tempo passato nella spedizione della <i>Stella Polare</i> agli effetti della liquidazione della pensione (<i>Approvazione</i>)	6252
Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) nel 1905-906 (<i>Approvazione</i>)	6252
Proroga del termine della legge relativa all'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza (CARCANO) (<i>Presentazione</i>).	6235

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Anche a nome dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1905 che riguarda l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati comunali. »

Domanderei che questo disegno di legge fosse sottoposto all'esame della stessa Commissione che riferì sulla legge per la prima proroga di questo termine.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1905 che riguarda l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati comunali. »

Sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro propone che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla stessa Commissione la quale riferì sulla legge con cui si concedette la prima proroga di questo termine (*Pausa*).

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Terza lettura del disegno di legge: Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Terza lettura del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari. »

Un solo emendamento concordato tra il Governo e la Commissione è stato presentato all'articolo 4.

La seduta comincia alle ore 10.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di mercoledì 13 corrente, che è approvato.

Ne do lettura:

« Aggiungere in fine dell'articolo il seguente comma:

« Per i mutui in contanti di cui nella prima parte dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, resta in vigore la prima parte dell'articolo stesso. »

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, se sono ancora in tempo, io proporrei che l'ultima parte dell'articolo 3 fosse così modificata: « sarà pure ridotto alla metà » vale a dire che la parola *successivamente* venisse sostituita dall'altra *pure* e che venissero cancellate le ultime parole: « ed applicato alla somma capitale ancora dovuta », perchè la riduzione alla metà è sull'annualità, la quale annualità s'intende comprendere interessi e ammortamento.

PRESIDENTE. Veramente questa proposta non sarebbe conforme all'articolo 65 del regolamento, tuttavia, se nessuno si opporrà, non ho difficoltà, in via affatto eccezionale di ammetterla.

La Commissione non si oppone?

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Non si oppone.

PRESIDENTE. Come ha udito la Camera, il ministro del tesoro propone ora che all'articolo 3, ultimo comma, dopo le parole « alla metà » vengano cancellate le parole che seguono e che alla parola « *successivamente* » sia sostituita l'altra: « *pure* ». (Pausa).

Nessuno opponendosi a questa variante, la pongo a partito.

(È approvata).

Veniamo ora all'emendamento all'articolo 4.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Debo fare avvertire un errore materiale, incorso nell'ultimo comma dell'articolo 4°. Là dove si dice:

« Se invece il mutuo è convertito in altro mutuo con altro istituto, resterà fermo il diritto di commissione indicato nel terzo comma del presente articolo », deve dirsi invece: « nel secondo comma »; perchè è appunto nel secondo comma che si parla di questo diritto di commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro conviene nella correzione?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Certamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora pongo a partito questa correzione e l'emendamento aggiuntivo, all'articolo 4°, concordato tra la Commissione e i ministri.

(Sono approvati).

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO. Io voglio acquetare gli scrupoli della mia coscienza giuridica, chiedendo al relatore e all'onorevole ministro che vogliano dissipare un grave dubbio sorto nell'animo mio alla lettura degli articoli 13 e 14, con i quali introduciamo nella nostra legislazione un istituto nuovo, quello cioè della ipoteca sulle migliorie, con l'intento, senza dubbio lodevole, di rendere più facili le migliorie e più agevoli le condizioni del creditore che abbia fatto un prestito a tal fine. Questo intento hanno già avuto altri legislatori, i quali però hanno fatto ricorso ad espedienti tecnicamente diversi da quelli proposti dal presente disegno di legge. Il nostro codice civile, nell'articolo 2020, ha dichiarato in un caso speciale, a proposito del terzo possessore che venga evitto per l'esercizio dell'azione ipotecaria, che egli ha facoltà di far separare dal prezzo la parte corrispondente al valore dei miglioramenti, di guisa che, accadendo che in un giudizio di espropriazione il fondo venga aggiudicato, ad esempio, per 100,000 lire, e 20,000 rappresentino il valore dei miglioramenti, il terzo possessore ha diritto di far separare dal prezzo di 100,000 la somma di 20,000, corrispondente ai miglioramenti, e il giudizio di graduazione si limiterà alla residuale porzione di 80,000. Sulle 20,000 non ha luogo concorso, e dove non vi è possibilità di concorso, non vi è possibilità di prelazione, e quindi nè di privilegio, nè di ipoteca. Che cosa è accaduto più tardi? Pur troppo, pel non infrequente caso della mancanza di coordinazione fra le leggi speciali e le leggi fondamentali, è accaduto che nel 1887, con la legge 23 gennaio sul credito agrario, il diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente al valore dei miglioramenti, fu definito diritto di privilegio; e ciò fu, a parer mio, un primo errore. (Interruzione del deputato Calvi Gaetano). Mi rallegro che l'onorevole Calvi consenta con me. Abbiamo quindi nel 1887 creato un privilegio in un caso in cui non vi è possibilità di prelazione.

Quando nel 1903 si discusse in questa

Camera la legge sulle case popolari io ho avuto occasione di insistere presso i membri della Commissione che riferì su quella legge, ed allora siamo tornati ai buoni principii; perchè la legge sulle case popolari, nel facilitare i mutui diretti alla costruzione di codeste case ritornò al codice civile e disse appunto che chi ha prestato il danaro per la costruzione ha diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente al valore dei miglioramenti. Ora con questa legge sul credito fondiario, creiamo un altro istituto giuridico. Non più il diritto di separazione del codice civile, non più il diritto di privilegio stabilito dalla legge del 1887, ma un'ipoteca sulle migliorie.

Evidentemente inesatta fu la frase del 1887, inesatta è pure la frase del disegno di legge che stiamo per votare. Ora io desidero provocare unicamente uno schiarimento perchè qui, sotto la parvenza della frase, c'è il medesimo concetto, sostanzialmente giusto, e che approvo; ma ci è una questione di tecnica giuridica, da mettere in chiaro.

Desidero soltanto di provocare dall'onorevole relatore, che con tanta competenza si è occupato di questo argomento, e dall'onorevole ministro una semplice declaratoria: che, cioè, qui, sotto le parvenze dell'ipoteca sulle migliorie, vi è il medesimo concetto: che spetti cioè all'istituto il quale abbia prestato una somma per indurre in un fondo miglioramenti agrari di grande importanza, il diritto di separazione dal prezzo, che il nostro codice ammette quando si tratta del terzo possessore.

Quest'istituto non darà luogo ad inconvenienti di sorta; e mi preme di togliere gli scrupoli che ho sentito ventilare da qualche collega in questa Camera.

Nessuna difficoltà vi sarà in sede di graduazione. Allorquando sarà stato accertato lo stato dell'immobile anteriormente al mutuo, e più tardi, in sede di espropriazione e di graduazione, sarà accertato il miglioramento che è seguito, non vi sarà da fare che una semplice operazione. Sul prezzo di cento mila lire ricavato dall'espropriazione, 20 mila rappresentano il valore delle migliorie? Dunque 20 mila lire vengono dedotte a favore di quel creditore il quale ha prestato il danaro, perchè tali migliorie fossero eseguite e la graduazione avrà luogo sopra le residue 80 mila; ed il giudizio seguirà secondo le regole comuni del codice civile, venendo collocati prima i creditori

privilegiati, poi i creditori ipotecari, e finalmente gli altri.

Orbene, se nella sostanza della cosa consento pienamente, mi appagherò di una semplice declatoria del relatore e del ministro sul vero significato di questa ipoteca sulle migliorie: cioè, che essa non è che il privilegio della legge del 1887 ed il diritto di separazione di cui si parla nel codice civile.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Gianturco, perchè ha richiamato l'attenzione della Camera sopra una parte del nostro lavoro, già ammannita anch'essa fin dall'estate, ma su cui era nostro desiderio che, specialmente da coloro che si occupano di simili materie, l'attenzione della Camera fosse appunto richiamata; perchè l'argomento è importante.

L'onorevole Gianturco ha fatto due domande: una riferibile all'articolo 13, e l'altra all'articolo 14. Ma si tratta di due ipotesi, previste in tali articoli, ben diverse l'una dall'altra. Perchè l'ipotesi di cui all'articolo 13 non è altro che quella di cui nella legge di bonificazione dell'Agro Romano; per cui, quando si è fatto un mutuo a fin di miglioramento di un fondo, si ha diritto, nei primi 5 anni, di pagare semplicemente l'interesse, oltre i contributi erariali e il diritto di commissione, ma nessuna quota di ammortamento.

Questa disposizione, che opportunamente fu presa pel miglioramento dell'Agro Romano, Commissione e Ministero hanno creduto si debba estendere, ed includere in questo disegno di legge sul credito fondiario.

E passiamo all'articolo 14, intorno a cui l'onorevole Gianturco, è bene rilevarlo, non ha fatto obiezione alcuna, quanto alla entità e alla sostanza dell'istituto giuridico che in esso si delinea; ma ha fatto questione di tecnica giuridica, e, se mal non ho inteso, di proprietà di linguaggio. Ma mi permetto far presente all'onorevole Gianturco, il quale con tanta maestria in queste materie può interloquire, che la frase ipoteca per miglioria non è creata in questo momento. Invece l'abbiamo nella dottrina, e da lungo tempo l'istituto il quale essa designa è stato pur con essa, cioè pur con tal designazione, autorevolmente invocato; per rispondere a quegli alti fini economici che ci proponiamo col miglioramento

dell'agricoltura e della proprietà in genere, ai quali fini lo stesso onorevole Gianturco ha fatto cenno e reso omaggio.

Quindi, noi non sentiamo di meritare, dirò così, una troppo aspra censura per avere adoperato questa frase.

GIANTURCO. Non ho fatto censura.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. La ringrazio. Ma desideriamo anche evitare l'appunto più lieve di inesattezza nell'adoperar tale frase, al quale, se non erro, nel suo discorso si accennava. E ciò anzitutto poichè adoperiamo, come ho detto, una frase che ha ormai nella dottrina, se non pure nella legislazione, la sua consecrazione; e perchè sovviene che in materia di definizioni, specialmente giuridiche e sociali, l'uso ha la sua importanza, quando però non si tratti di veri e sostanziali errori. Piuttosto veniamo alla sostanza, alla quale tanto opportunamente si è riferito l'onorevole Gianturco; e qui è l'importante.

Ora, quanto al modo di risolvere il problema a cui ci volgiamo nell'articolo in discussione, è ben da ritenere, e qui è grande il consenso fra l'onorevole Gianturco e me, che, tutte le volte che un problema di questa sorta si è presentato ai giuristi ed al legislatore, ci sono state diverse maniere di risolverlo, sia formali, sia sostanziali.

Vi è una prima maniera, che è quella della costituzione di un privilegio. Ve ne è una seconda, che è quella della costituzione di un *jus separationis* propriamente detto. E ve ne è una terza, per cui si può accettare formalmente questa ipoteca per migliorie; la quale, nella sostanza, è bene subito accennarlo, pone in essere quello stesso diritto di separazione di cui ho detto.

Di fatti, parlando di privilegi, troviamo il codice delle Due Sicilie; ed è un autorevole esempio questo delle leggi siciliane.

In queste, è appunto la costituzione di un privilegio a favore di coloro che hanno prestato denaro per pagare o rimborsare gli operai. (*Interruzione del deputato Gianturco*).

Questo è il caso; mi permetta. È quel privilegio che viene in continuazione dell'altro posto nelle leggi medesime a favore degli architetti, appaltatori, muratori e altri operai impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifici, canali o qualunque altra opera.

Sono, codesti, due privilegi intimamente connessi; l'uno segue l'altro; ed io ho tracciato il relativo articolo nella relazione. E sono, nell'articolo stesso delle leggi civili,

stabilite garanzie e modalità analoghe alle nostre, circa il preventivo accertamento dello stato dei luoghi, e circa la verifica del valore dopo compiuta l'opera, a fin di ridurre il credito privilegiato al di più che lo stabile nel tempo dell'alienazione valga per effetto dei lavori fatti nel medesimo.

Privilegio ancora troviamo, ed è istituzione nostra più vicina, cioè del legislatore italiano, nella legge 23 gennaio 1887 sul credito agrario. Secondo tale legge, si può appunto stabilire a favore dell'istituto mutuo un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo.

E, d'altro canto, abbiamo l'altra maniera ricordata, il diritto vero e proprio di separazione, *jus separationis*, e qui l'articolo 2020 del codice civile, che è stato accennato dall'onorevole Gianturco; per cui si attribuisce al terzo possessore di buona fede il diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso, fatti dopo la trascrizione del suo titolo, ecc., cioè con quelle restrizioni che il codice stesso pone.

Questo medesimo istituto del diritto di separazione, è bene tenerlo ancora presente, è stato introdotto nella nostra legislazione in un altro caso, in quello della ricordata legge sulle case popolari, 31 maggio 1903. Tale legge estende ai mutui per la costruzione di fabbricati rurali il principio sancito all'articolo 2020 del codice.

Finalmente ci si presenta nella sua nuda forma, e con un insieme di elementi o con modalità di costruzione giuridica alquanto diversi dagli istituti a cui ho accennato, e molto diversi dal primo, cioè dal privilegio, ma senza essere in sostanza, o negli ordinari casi di applicazione, profondamente o affatto diversa dal secondo, cioè dal diritto di separazione, ci si presenta l'ipoteca per migliorie. La quale noi intendiamo più propriamente come una speciale garanzia costituita sopra le migliorie ottenute mediante un determinato mutuo.

Ora, dovendo noi garantire colui il quale fa appunto un mutuo a chi vuol servirsene per migliorare la sua proprietà (il che risponde ad un fine agricolo ed economico di primissima importanza), dovevamo ricorrere al privilegio?

Certamente no; e nessuno lo potrebbe consigliare, e sopra ogni altro l'onorevole Gianturco, il quale ha giusto espresso testè l'idea che non si debba nel caso ricorrere a

un privilegio. In ciò siamo perfettamente d'accordo. Difatti, non sarebbe il caso di parlare di privilegio, il quale implicherebbe concorso di creditori.

Così dobbiamo dire che è stato un vero progresso la legge del 1903, rispetto a quella del 1887; un progresso giuridico, e alvo la specialità del caso, quello dei prestiti per costruzione di case popolari. Come pure, e dobbiamo avvertirlo a nostro conforto, e per il merito da attribuire al legislatore italiano, è un vero progresso nel codice civile, rispetto alle leggi anteriori, su questo punto, e salvo la limitazione della disposizione dell'articolo 2020 al caso del terzo possessore, ed il silenzio assoluto in ordine alla ipotesi pur così utilmente prevista nelle leggi napoletane.

Diritto di separazione. Perchè non abbiamo noi scritto questa frase e designato con essa l'istituto che qui soccorre? Noi sostanzialmente ci riferiamo a codesto diritto; la nostra idea non può essere diversa; rimaniamo quindi nell'ambito dell'istituto giuridico incluso nel codice patrio.

Però, quanto alla forma, crediamo opportuno di fare un piccolo, un qualche passo oltre; perchè noi cerchiamo, è questo il pensiero nostro, di separare effettivamente, per quanto si possa, le garanzie costituite sulla cosa, dalle garanzie che possono essere costituite sulle miglorie della cosa stessa. Il che non occorre dire quanto sia utile in agricoltura e in economia. E se già ciò stesso, per virtù del codice e di leggi speciali, si consegue, in determinati casi, e magari in determinati stadii di procedura e di esecuzione, non è nemmeno uopo dire quanto sia utile mettere il relativo istituto nella sua luce vera e piena. Se non fosse altro, viene così meglio a richiamarsi intorno a questo istituto l'attenzione di coloro che hanno un interesse di migliorare la proprietà loro, e l'attenzione di quelli che a ciò più speditamente possono fornire i capitali.

In un caso tipico, il nostro concetto sarebbe che la cosa possa rimanere libera, mentre la migloria venga vincolata, come se si tratti di parti distinte di un medesimo tutto, o come se di cose diverse. A tal uopo, abbiamo nettamente designati nell'articolo in discussione i casi in cui l'articolo medesimo sia applicabile. Ed evitiamo anche qui la necessità di uno speciale concorso, sia di debiti, sia di creditori. Dove, se appunto l'ipoteca è costituita sulle miglorie, e non è per altro debito ipotecato il fondo, sarà agevole dar corso agli atti necessari

perchè il creditore mutuante per le miglorie sia pagato; agevole, magari limitando, se si può, l'esecuzione alla parte che costituisce il miglicramento, se separabile, come in alcun caso di proprietà urbana da noi previsto. E per il resto, ove tal separazione non sia possibile, non è da interloquire in questo momento: rimandiamo al diritto comune, o a speciali provvidenze ulteriori. Intanto, cosa utilissima, affermiamo fin dal primo momento il concetto della garanzia reale a favore di chi presta per migliorare, e non l'affermiamo vincolatamente a ogni altro debito; e con ciò stesso indichiamo il principio della esperibilità della relativa azione indipendentemente dall'esperimento di ogni altra azione.

Ma, e qui sarà il caso che ci avviciniamo di più all'ipotesi prevista dal codice ed al punto che certamente deve aver mosso le difficoltà dell'onorevole Gianturco; ma, che dire se vi sia cumulo di ipoteche, vale a dire vi siano ipoteche costituite sulla cosa per un mutuo che è stato contratto su di essa, e ipoteche costituite per le miglorie?

In tale ipotesi, che potrà anche essere molto comune, la nostra parola sarà ancor franca e semplice, e crediamo di poter essere pienamente d'accordo con l'onorevole Gianturco e sgombrare l'animo di ognuno da qualsiasi dubbio, pur di tecnica giuridica, relativamente al presente istituto. In tale ipotesi, dunque, è evidente che, tutte le volte che non si potranno separare la cosa e le miglorie, o che non lo si potrà senza diminuire il valore della cosa (punto da noi tenuto ben fermo, come la mia relazione accenna), allora, la garanzia per le miglorie si tradurrà senz'altro in un *jus separationis*. Allora, l'esercizio del diritto, cui darà luogo l'ipoteca sulle miglorie nella vera e propria forma, si tradurrà in un esercizio del diritto di separazione a cui l'onorevole Gianturco ha accennato.

Con questi schiarimenti, i quali varranno a mettere sempre più sotto la forma propria e piena il concetto che abbiamo creduto dover legislativamente formulare nell'articolo 14, noi pensiamo che, non essendovi una sostanziale differenza con i casi delle tassative disposizioni del codice, si debba ammettere, a preferenza di ogni altra dizione, quella da noi usata riguardo a un istituto intorno al quale noi siamo tutti d'accordo. E non è superfluo aggiungere che l'importanza della disposizione propo-

sta è anche determinata dall'ampiezza dei casi, nei quali essa può valere.

In conclusione, noi abbiamo nel codice civile codesto diritto di separazione, istituito per un caso singolo, che è quello del terzo possessore di buona fede. E dopo il codice, un ulteriore, e non breve nè indifferente cammino si è fatto, con la legislazione speciale italiana (per fermarci alla nostra); un cammino che segna, nelle sue tappe principali, o la creazione o ripetizione di istituti analoghi, o l'estensione dell'istituto medesimo, come abbiám veduto e per i miglioramenti agrari e per la costruzione delle case popolari. Or noi crediamo che quegli stessi vantaggi che l'economia può risentire da così fatti istituti, siano più largamente da invocare; e con ciò ho fede che daremo un passo di più nella via di rendere più elastico e più utile il rapporto giuridico, e di conseguire meglio quel miglioramento della proprietà e dell'economia a cui questi progetti sono indirizzati.

Ma io credo intanto di aver compiutamente risposto su quanto l'onorevole Gianturco domandava, e sono lieto di aver potuto chiarire alla Camera un punto che non è dei meno importanti fra i tanti, e son veramente molti, che han fermata l'attenzione della Commissione.

Tale punto, nell'articolo 14 che lo incarna, mi è grato in pari tempo, in questa terza lettura, raccomandare alla benevolenza della Camera. E l'altra benevolenza, e i palesi segni di adesione, con i quali ella si è piaciuta accompagnarci in queste parole, mi affidano ormai che l'opera nostra ha il pieno consenso della Camera. (*Bene! Bravo!* — *Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. Io ringrazio l'onorevole relatore degli schiarimenti, che mi ha dati, e mi rallegro con me medesimo di averli provocati; poichè, egregi colleghi, queste nostre discussioni servono poi di ragione o di pretesto nelle aule giudiziarie per la interpretazione delle leggi, ed una chiara discussione fatta qui risparmia molte discussioni aggrovigliate in tribunale. Io non credo sia proprio questo il momento per discutere un argomento tecnico così dedicato, e mi accingo alla formula che è stata proposta, dopo la interpretazione del relatore, e tengo soltanto a chiarire che, trattandosi di un istituto assolutamente nuovo, che è introdotto...

Voci. Nuovo no!

GIANTURCO. Nuovo, sì,... per lo meno come nomenclatura giuridica. (*Interruzioni*).

Il codice napoletano del 1819 non ha nulla a che vedere con questo istituto; esso si riferisce al privilegio degli operai e degli appaltatori, che è cosa ben diversa.

Nessuna legislazione ha chiamato ipoteca per migliorie il diritto di separazione.

Nella pratica si può presentare il caso che vi siano parecchi che abbiano prestato danaro per migliorie. Se si tratta di mutui privati vale il codice civile, il quale detta che l'ipoteca si estende all'accessorio, di guisa che non può il privato che ha prestato il denaro per le migliorie pretendere un *ius separationis* in danno dei succedenti creditori ipotecarii: invece se si tratta di un istituto fondiario, l'istituto potrà ben far valere in graduazione il diritto, che gli viene da questa legge. (*Interruzioni*).

Se si tratta di altri istituti mutuantì, contemplati dalla legge del 1887, si può presentare il caso che due istituti abbiano prestato per migliorie, che alcune migliorie siano state fatte col denaro del primo istituto, e altre col denaro del secondo. Se qui si trattasse veramente di ipoteca, ne verrebbe questa conclusione *prior in tempore potior in iure*; il primo mutuantе potrebbe pretendere di far valere la sua ipoteca anche sui miglioramenti fatti col denaro altrui; invece, se si crede, come si deve credere, e come il relatore ha dichiarato, che si tratti di niente altro che di un *ius separationis*, la conseguenza è del tutto diversa, perchè ciascuno degli istituti mutuantì avrà diritto a quella parte di migliorie, che è frutto del proprio denaro.

Così nel giudizio di graduazione avrà luogo una prima separazione, corrispondente a miglioramenti, fatti coi denari del primo istituto, e una seconda separazione corrispondente ai miglioramenti fatti coi denari del secondo istituto; il prezzo residuale d'aggiudicazione sarà distribuito secondo le regole del codice civile comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Vorrei dire una parola, per compiere il dovere di dare risposta alla domanda che mi è stata cortesemente rivolta dall'onorevole Gianturco, ed anche perchè spero che possa giovare a semplificare la discussione.

L'onorevole Gianturco ha spiegato, da maestro, il significato dell'articolo 14. Lasciamo in disparte la questione di termino-

logia e guardiamo soltanto alla sostanza della nuova disposizione.

Che cosa si vuole introdurre di nuovo? Si vuol dare facoltà all'Istituto di credito fondiario di fare un prestito al possessore dello stabile, a scopo di miglioria, prendendo la garanzia sul migliorato. È naturale che da ciò viene per conseguenza che, quando si debba procedere alla graduatoria o al concorso dei creditori, bisogna applicare il *jus separationis*, cioè, fare quella separazione, che l'onorevole Gianturco dice molto semplice e che, in verità, a me molto semplice non pare.

In realtà, bisogna mettere a confronto il valore che il fondo aveva, prima della miglioria, col valore che il fondo ha ottenuto dopo la miglioria. Quest'operazione non è cosa semplice, perchè non consiste in una sottrazione soltanto, ma richiede due stime; occorre una stima anteriore alla miglioria, che stabilisca il valore preesistente, e un'altra stima che stabilisca il valore che il fondo ha acquistato dopo e per effetto della miglioria. Avuti questi due termini, non c'è che l'operazione semplice di sottrazione.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Dunque siamo d'accordo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. La differenza fra i due valori sta a garantire l'Istituto di credito fondiario che ha sovvenuto il danaro per fare la miglioria.

Spiegata così la cosa, con questo linguaggio volgare...

GIANTURCO. Semplice, non volgare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. ...all'infuori della terminologia giuridica, pare a me che non ci sia più luogo a discutere e che l'articolo 14 meriti l'approvazione e non possa dar luogo a quelle disquisizioni, delle quali giustamente si preoccupa l'onorevole Gianturco, che nella pratica forense è tanto esperto.

GIANTURCO. Benissimo! Una discussione fatta qui ne risparmia molte altre in tribunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Poggi ha facoltà di parlare.

POGGI. Desidero di provocare dal relatore una spiegazione di carattere agrario a proposito dell'articolo 14 e specialmente del terzo capoverso.

Questo dice: « Non si fa luogo all'ipoteca per migliorie, o si ha come non fatta dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento di reddito non sia introdotta, ecc. ». Parrebbe con queste

espressioni che un'ipoteca potesse accendersi anche solo per il fatto di avere introdotta una nuova coltura. Ora, se questa nuova coltura non è di carattere permanente, se è una semplice coltura annuale, non può rappresentare, a parer mio, una miglioria del valore del fondo tale da meritare l'ipoteca. Conviene che questa coltura abbia un carattere di permanenza; ed è perciò che, ad esempio, se un possessore di terreni introduce nel fondo la nuova coltura di barbabietole, coltura annuale, non può dirsi che egli abbia migliorato essenzialmente, duraturamente, il valore del fondo, ma avrà semplicemente aumentato i suoi proventi di quell'anno.

Vorrei pertanto che si indicasse esplicitamente che la coltura debba avere un carattere duraturo e permanente per poter rappresentare un miglioramento del valore fondiario e quindi ammettere l'ipoteca.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Domando di parlare...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore. Ella potrà parlare dopo l'onorevole Calvi al quale dò facoltà di parlare.

CALVI GAETANO. Era unicamente per fare una preghiera.

Nella fine dell'articolo 14 si parla di regolamento, che si dovrà fare; e a me sembra che in questo regolamento, se non si provvede nella legge, si dovrà provvedere anche per coloro che hanno ipoteche anteriori sui fondi. Là dove si parla di perizia, mi pare che la perizia debba seguire in contraddittorio di coloro che hanno crediti anteriori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

PANSINI. Non potendo tornare alla discussione dell'articolo 7 perchè non è possibile modificarlo radicalmente e perchè qui si deve discutere soltanto di quegli articoli, intorno ai quali ci sono modificazioni di forma, io credo che sulla discussione dell'articolo 14, che continua ancora, si possa ritornare.

E poichè l'articolo 14 impone un regolamento, pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di voler dare qualche schiarimento intorno alle condizioni che si fanno anche all'articolo 7, dove si dice che i creditori fondiari per il riordinamento del debito ipotecario hanno diritto di pretendere modificazioni, garanzie e cautele che non sono determinate nella legge. Intendiamoci bene: questa è tutta una legge di agevolazioni soprattutto per coloro che si trovano in arretrato col pagamento delle semestralità.

Ora io non vorrei che, per troppo complicare e nelle cautele e nelle garanzie, proprio costoro non avessero a godere dei benefici dettati dalla legge presente.

L'articolo 7 dice proprio così:

«Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito, e della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, i crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate; e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggior garanzia».

Ora, se i crediti fondiari imporranno soverchie garanzie e modificazioni, tutte a loro vantaggio si intende, potrebbero prodursi tali difficoltà alle agevolazioni che questa legge vuol concedere, che Governo e Commissione pare a me se ne dovrebbero impressionare tanto da volere che nel regolamento di cui si parla all'articolo 14 fosse posto un limite alle eventuali ed eccessive esigenze dei crediti fondiari rispetto a queste garanzie maggiori da richiedersi ai debitori morosi.

Inoltre nell'articolo 7 si parla anche di nuova ipoteca; ma quando? Quando il fondo dato in garanzia possa avere maggiore capienza; ma non con altri stabili che possono mancare al debitore, così da non aver modo di avvalersi del nuovo riordinamento.

Ecco, secondo me, tra la nuova ipoteca con nuovi stabili immobiliari e lo scopo di questa legge, che è proprio quello di agevolare l'estinzione del debito antico mi pare che sia una contraddizione. Badino il Governo e la Commissione che con l'articolo 7, per le troppe modalità e per la possibilità di pretese difficili, non si abbiano ad impedire i benefici che questa legge vuol concedere: ci pensino e provvedano nel regolamento a stabilire limiti così alle eventuali richieste dei debitori, come agli arbitri dei crediti fondiari. (*Benissimo! — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sesia.

SEZIA. Ho domandato di parlare per una semplicissima osservazione retrospettiva. Il futuro regolamento dell'articolo 14 mi richiama alla memoria quello antico che fu fatto per la prima legge sul credito agrario nel 1886 e che era proprio un capo d'opera per riescire a far nulla. Figuratevi! quando un galantuomo aveva bisogno di denaro per migliorare un suo fondo, doveva naturalmente presentare tutti i certificati comprovanti la libertà del fondo stesso.

Voci. Si capisce, si capisce, e questo è giusto.

SEZIA. E poi perizie sopra perizie, le quali dovevano essere depositate in tribunale, pubblicate negli annunci ufficiali della provincia, annotate alla conservatoria delle ipoteche, il tutto in carta da bollo da lire 2.40 per foglio ecc.

Quando questo galantuomo credeva d'incassare i denari, eccoti un'altra difficoltà; il credito agrario diceva: vogliamo essere certi che questo denaro che ti diamo tu lo impieghi veramente nel fondo a migliorarsi e che non vai a giuocartelo a Montecarlo: dovrai portare un'altra perizia con le stesse pubblicazioni ecc. Sapete quale era la conclusione di tutto ciò? Che gl'interessi per il mutuo salivano al 15 o al 20 per cento ed ecco perchè il credito agrario non ha potuto aver mai un po' di fortuna. Io non vorrei che ora, col nuovo regolamento, si commettesse lo stesso errore, perchè allora tutti questi crediti agrari e fondiari finirebbero, per andare in dimenticanza; non si può pretendere che un galantuomo faccia tutte queste spese per migliorare i suoi fondi, terminando, in questo modo, per andare in malora. Mi raccomando quindi che il nuovo regolamento sia un po' più umano del regolamento antico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Trovo giuste le osservazioni fatte un momento fa dal collega Poggi. Mantenendo la presente dizione dell'articolo 14, potevamo avere ipoteche per miglirie, che non troverebbero, al momento della loro attuazione, le miglirie sulle quali dovrebbero essere pagate. Il terzo capoverso dell'articolo determina chiaramente quali sono le miglirie che danno luogo all'ipoteca speciale sui miglioramenti, allorchè si tratti di fabbricati, e specifica che, «trattandosi di terreni fabbricabili, non ci possa essere ipoteca per miglirie, ove non siano costruiti novelli corpi redditizii e accrescenti il valore del fondo, o anche novelli piani o parti dello stesso edificio». Così il concetto della legge è perfettamente scolpito: bisogna che l'area fabbricabile e l'area già fabbricata si accresca di nuovi corpi perchè possano esservi quelle miglirie, che diano luogo all'ipoteca speciale, sanzionata da questa legge.

GIANTURCO. Miglirie fisse.

DI STEFANO. Quando però si tratti di fondi rustici, questo concetto non sembra esattamente chiarito, e quindi osservava il

collega Poggi che, ove si faccia, ad esempio, una coltura di barbabietole in un terreno, che prima non era addetto a coltura, poichè la barbabietola si raccoglie dentro l'anno e si rinnova ogni anno, la ipoteca per migliorie non troverebbe poi la cosa con cui pagarsi. Ora questo non è e non può essere il concetto della legge, perchè, in tal modo, si confonderebbe il credito *agrario* col credito *fondario*. Mi pare, quindi, indispensabile chiarire il concetto della legge rispetto ai fondi rustici, aggiungendo dopo le parole: «una novella coltura» le altre: «che migliori permanentemente il fondo» od altra espressione equivalente, che stabilisca chiaramente il significato delle disposizioni legislative, indicando le migliorie fisse, cioè: le colture permanenti. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Sono ben lieto, ed è il caso di esserne grati alla Camera, di questa dotta e brillante discussione seguita a proposito dell'articolo 14; e darò brevissime spiegazioni agli onorevoli preopinanti.

L'onorevole Gianturco presentava un caso speciale, quello di concorrenza di diversi mutui per migliorie. Io mi fo ecito di osservare che questa è cosa di cui potrà tenersi conto nelle disposizioni regolamentari delle quali si è parlato, o in altre speciali ulteriori, se mai occorra. E ciò per far sì che la garanzia si accompagni al mutuo, e quindi a ogni mutuo corrisponda quel miglioramento che è stato fatto col mutuo medesimo, e non si creino confusioni. Spero che questa dichiarazione lo appagherà completamente.

Agli onorevoli Poggi e Di Stefano debbo osservare che conveniamo perfettamente che deve trattarsi di colture non annuali o transitorie, ma tali da accrescere veramente il valore del fondo. Nell'articolo è detto «*con aumento di reddito*»; ed io non avrei difficoltà di accennare più da vicino a miglioramenti permanenti. (*Interruzione del deputato Di Stefano*). Siamo intesi, su questo punto; e mi pare che basti; anche perchè reputo pericoloso in questo momento improvvisare disposizioni di carattere generale, che poi possano non rispondere interamente al nostro pensiero.

Invece, è più opportuno su questo punto deferire alle disposizioni regolamentari, sempre tenendo conto del testo dell'articolo, e dei chiarimenti che la presente di-

scussione ha provocati. Perchè, per dirne una, e a ciò mi richiama un'avvertenza che privatamente testè mi esprimeva l'onorevole Poggi, potrebbe perfino essere il caso di tener presente alcune colture che nel loro ciclo di sviluppo richiedano almeno un determinato numero di anni (*Assenso del deputato Poggi*). Su tale periodo, come sull'affermazione che si tratti di coltura permanente, che potrebbe nella sua indeterminatezza contraddirlo, mi pare non sia il caso di soffermarsi in questo momento.

Ma, a parte ciò, e ringraziando gli oratori che hanno essenzialmente riconosciuto che son giuste le disposizioni proposte, debbo intanto rilevare come, riguardo ai miglioramenti urbani, sia riconosciuto che nettamente si esprima il terzo capoverso dell'articolo 14, e quindi nessuna avvertenza si faccia sui medesimi. Per ciò che riguarda i miglioramenti agrari, convien pur dire che noi ci siamo espressi cautamente, richiedendo una novella coltura o una radicale trasformazione delle precedenti colture con aumento di reddito. Oltre a ciò, e pur accettando come massima il concetto di riferirsi perfino alla fondiaria, o a quel concetto romano che ho udito ricordare testè all'onorevole Gianturco circa le migliorie fisse, e senza pregiudizio intorno al termine, oltre ciò, e sempre con gli invocati chiarimenti odierni, può rimandarsi al regolamento ogni più minuta disposizione.

All'onorevole Calvi, che si intrattene sulla condizione dei crediti anteriori e delle relative ipoteche, mi pare sia il caso di rispondere che in nulla i crediti posteriori e le ipoteche posteriormente accese possono turbare quelli anteriori.

GIANTURCO. È vero.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. E l'articolo 14 viene a disciplinare la materia col pieno intendimento e le necessarie garanzie per rispettare e non turbare lo stato precedentemente costituito; dove si svolge la necessità degli accertamenti peritali previsti.

L'onorevole Pansini si preoccupava delle garanzie non determinate nella legge, le quali possano essere costituite, per esempio, a favore dei Banchi. Ma io non credo che si possano costituire a favore dei Banchi, o di chicchessia, altre garanzie oltre quelle stabilite nella legge.

Se però l'onorevole Pansini si riferisce all'articolo 7, e deplora una certa elasticità che esso può avere nella sua applicazione, debbo pur rilevare che questo articolo 7 è

già introdotto testualmente nelle leggi del Credito fondiario in liquidazione del luglio scorso; ed io, riproducendo l'articolo stesso (articolo 32 *quater* del testo modificato dalla Commissione), non ho creduto intaccare l'euritmia di queste leggi parallele.

Del resto, devo far presente agli onorevoli colleghi che si tratta di un punto che noi modificammo radicalmente e in senso liberale a favore dei mutuatari, rispetto al primo progetto che fu presentato dal Governo per i Crediti fondiari in liquidazione. Basti dire, e può leggersi la mia relazione sui Crediti fondiari della cessata Banca Nazionale e del Banco di Sicilia, che noi eliminammo, in questo stesso punto, la già proposta costituzione in pegno della rendita dei fondi ipotecati.

All'onorevole Sesia da ultimo non dirò che una sola parola. Se egli assisterà alla discussione sulle altre parti dell'originario disegno di legge sul debito ipotecario, e propriamente a quella sul titolo secondo, si troverà egli allora in sede più opportuna e vera, per parlare di semplificazione delle operazioni, e di riduzione delle spese necessarie per contrarre i mutui. Noi qui siamo invece, e l'articolo 14 in ciò non c'entra per niente, siamo nella sede del titolo terzo, che riguarda le trasformazioni. Del resto, noi abbiamo, qui e dovunque, cercato d'introdurre tutte le semplificazioni possibili; ma, più specialmente per l'oggetto di cui si è egli intrattenuto, noi, ed il relatore specialmente, gli saremo ben grati, se al momento opportuno vorrà di nuovo darci i suoi lumi, per conseguire, se è possibile, maggiori semplificazioni ed economie.

Con ciò mi pare di aver risposto a tutti gli onorevoli preopinanti, e di aver ulteriormente, e nel novello campo della discussione, chiarita la portata della disposizione inclusa nell'articolo 14. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi pare superfluo aggiungere altre parole a quello che ha detto l'onorevole relatore. Io volevo soltanto richiamare la discussione nei confini che sono prescritti dal regolamento.

La discussione deve oggi, in terza lettura, limitarsi al significato dell'articolo 14, e mi pare che questo significato sia ormai stato messo in piena luce. Non possiamo confondere il *credito agrario* con il *credito fondiario*. Quando parliamo di miglirie fondiarie s'intende che deve trattarsi di un miglioramento di coltura radicale, tale da cambiare il valore capitale del fondo e non

soltanto il suo reddito. Quindi, nell'esempio citato, il coltivare barbabietole piuttosto che granturco non costituisce quel cambiamento di coltura o quella coltura novella che possa riguardare il credito fondiario. La migliria che aumenta il valore fondiario sarà, per esempio, il convertire un pascolo in un vigneto, sarà trasformare un terreno incolto in un seminativo, o il fare un oliveto o un gelseto di un pascolo.

Queste sono le miglirie fondiarie, alle quali può aver riguardo il credito fondiario; non già il sostituire una coltura ad un'altra, secondo gli esempi citati dagli onorevoli Poggi e Di Stefano, e che si riferiscono al credito agricolo. Con questi chiarimenti, pare a me che si possa passare all'approvazione dell'articolo così come è stato approvato in seconda lettura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Pare che siamo tutti d'accordo, ma i concetti che noi esprimiamo entro questa Camera resteranno nel processo verbale e nel resoconto stenografico, ma non resteranno nella legge, e, quando andremo innanzi ai tribunali, la legge sola avrà vigore e dovrà applicarsi ed interpretarsi dai magistrati.

Faccio notare all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore della Commissione che, nel modo in cui è concepita la prima parte dell'articolo, sebbene il concetto non possa essere che di *miglirie fondiarie* pure lascia luogo al dubbio. Si dice: « Non si fa luogo all'ipoteca per miglirie o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento di reddito non sia introdotta... »

Ora, quando la legge usa la espressione: « una radicale trasformazione di coltura » intende accennare a qualche cosa di diverso dalla « novella coltura ». Ed allora io domando: che si intenderà per novella coltura? Quella che non trasformerà permanentemente fondo, ovvero quella che, permanentemente, apporterà una migliria ed aumenterà il valore intrinseco di esso? Ecco perchè reputo necessario, al fine di impedire tutte le questioni, che potranno sorgere, che si aggiungano queste semplici parole: « *che miglirie permanentemente il fondo* » od altre analoghe che scolpiscano bene il pensiero della legge, su cui è unanime il consenso della Camera. Così le questioni non potranno sorgere.

Non capisco del resto perchè si sia tanto restii a chiarire il concetto della legge ed eliminare tutte le question, dal momento

che nessuno contrasta che il dubbio potrà sollevarsi.

Osservo, poi, che non è nè opportuno, nè provvido indicare nel regolamento, una per una, tutte le colture che potranno essere dichiarate novelle. A parte, che non è mai opportuno introdurre nel regolamento disposizioni che dovrebbero trovar posto nella legge. Chi può, oggi, divinare quali nuove colture la scienza agricola potrà consigliare nell'avvenire, e quali saranno le novelle colture che potranno ritenersi innovatrici rispetto alle precedenti ed accrescenti il valore intrinseco del fondo? Una specificazione fatta nel regolamento avrebbe per conseguenza, di sottrarre al beneficio della legge le nuove colture, solo perchè nel regolamento non sono state specificate. Io ritengo, quindi, che sia molto più opportuno chiarire, ora, la legge con una lieve aggiunta, che, se non m'inganno, è accettata da tutta la Camera.

PRESIDENTE. Debbo osservare all'onorevole Di Stefano che il regolamento della Camera ha per la terza lettura disposizioni molto tassative, e che gli emendamenti non possono nemmeno essere discussi in terza lettura se non sono stati presentati almeno 48 ore prima. L'articolo 64 dice infatti che: « la terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del disegno di legge a scrutinio segreto ». Ora io non potrei permettere una discussione sopra l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, senza violare il regolamento.

DI STEFANO. Non è un emendamento, è un semplice chiarimento di parole.

MAJORANA GIUSEPPE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, relatore. Osservo all'onorevole Di Stefano che si tratta sempre di un emendamento. Ad ogni modo, poichè siamo d'accordo nella sostanza, dichiaro che, se il regolamento in questo punto della terza lettura lo consente, la Commissione accetta che, nel terzo comma dell'articolo 14, dove era detto: « con aumento di reddito », si dica: « con aumento del valore fondiario ». Mi pare che così sia tolta ogni ulteriore ragione d'indugio.

DI STEFANO. Sta benissimo, e ringrazio.

CARCANO, ministro del tesoro. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Essendovi il consenso della Commissione e del Governo, porrò a

partito l'articolo 14 così emendato, ricordando però che la Camera non intende con ciò di costituire un precedente contro le tassative disposizioni del regolamento.

Il terzo comma dell'articolo 14 secondo la proposta dell'onorevole relatore rimarrebbe così emendato:

« Non si fa luogo all'ipoteca per miglierie, o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento del valore fondiario non sia introdotta, o, trattandosi di terreni fabbricabili, dove non siano costruiti novelli corpi redditizii o accrescenti il valore del fondo ».

Chi approva il terzo comma dell'articolo 14 così emendato si alzi.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo 14 così emendato.

(È approvato).

Non essendovi altre osservazioni sui rimanenti articoli, questo disegno di legge s'intenderà approvato in terza lettura e sarà votato oggi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 319-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

L'onorevole Cabrini ha chiesto di parlare; ne ha facoltà.

CABRINI. Io darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge; ma a nome di quel modesto personaggio del quale parlava ieri l'onorevole Nitti, il signor contribuente, mi permetto di esprimere un voto: che la città di Roma riesca una buona volta ad organizzare i suoi servizi pubblici un po' meglio di quanto non abbia fatto finora. (Benissimo!)

E specialmente levo una parola di protesta contro il modo sconsigliatissimo in

eni funziona in Roma il servizio dei tram (*Bravo!*) sia dal punto di vista della pulizia (carrozze spesso semplicemente indecenti, con vetri sporchi e sedili incomodi) sia da quello degli orari (sospensione del servizio alle dieci di sera, verso località popolate da migliaia di cittadini) sia da quello delle tariffe, che in molti punti sono vere e proprie tariffe ladre. (*Commenti*).

Venti centesimi, per esempio, dalla palazzina del professore Durante a Quintino Sella!

Per queste ragioni, stigmatizzo il modo sconvenientissimo con cui funzionano questi servizi pubblici. Non parliamo poi del trattamento che essi fanno ai lavoratori dipendenti!

Auguriamoci che la città di Roma voglia corrispondere alla benevolenza che le viene dimostrando il Parlamento, organizzando i servizi in modo da dimostrare che si tien conto che Roma è la capitale d'Italia e non del reame presieduto dal collega Martini. (*Si ride — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *relatore*. Già si accenna nella relazione all'ordine di idee sul quale l'onorevole Cabrini oggi è ritornato, con queste parole: In ordine ai maggiori servizi pubblici, circa i quali la disputa è viva, gioverebbe concludere col concetto chiaro ed il sentimento deciso della pubblica utilità. E la relazione continua così: In taluno degli uffici della Camera si parlò di quelli fra tali servizi che servono alle comunicazioni continue fra le varie parti della città, ma in questo momento ci parve prematuro il ragionarne distesamente.

Per verità è un tema che ha somma importanza ed incalza. Se la città di Roma vorrà ricostituire gagliardamente, durevolmente le sue finanze, se si vorrà provvedere ai servizi pubblici in Roma per guisa che se ne migliorino le condizioni e ne scemi il prezzo per coloro che ne usano, e la città di Roma dovrà radicalmente intervenire, non solo perchè certi servizi pubblici meglio procedano, ma assumendone alcuni dove è in diritto di farlo e secondo la legge consente. (*Benissimo!*)

Non esprimo un'opinione della Giunta, ma l'opinione mia personale già da me manifestata qui altre volte, e mi piace aggiungere che i divisamenti presentati ora dal municipio di Roma, sono assai elaborati e si ispirano anche a concetti nuovi, circa il piano regolatore, perchè non inten-

dono a rimescolare di nuovo questa città come troppo si fece ediliziantemente, colla sola idea di farla bella, ma mirano eziandio ad allargarla per guisa che si apprestino abitazioni convenienti anche a quei ceti che ora maggiormente soffrono di quel rincaro, che si potrebbe dire monopolio, delle pigioni in Roma. (*Rene!*)

Perciò io sono concorde col concetto che mosse a parlare l'onorevole Cabrini, ma simile concetto non impedisce in modo alcuno che la Camera dia il suo voto favorevole ad un disegno di legge che ha tutte le ragioni e le giustificazioni dell'urgenza.

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti; dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

Dò ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1906 gli effetti dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, che eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al Comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al Comune medesimo la metà del prodotto netto della gestione daziaria, dedotti il canone summentovato e le spese di amministrazione.

Se nessuno chiede di parlare trattandosi d'un articolo unico, nella seduta pomeridiana questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 330-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

RIZZO. Io vorrei domandare, in due pa-

role, all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi se egli accetta volentieri l'ordine del giorno votato dalla Commissione. E questa domanda io gli rivolgo, perchè anche a me veramente ha fatto una impressione non lieta il fatto che su questo capitolo relativo al servizio rurale sia stata proposta una diminuzione. Naturalmente la diminuzione è spiegata, nella lucida relazione del ministro e dell'onorevole Bertolini, ma ad ogni modo quando tutti, si può dire tutti, domandano che il servizio postale rurale sia migliorato, in verità fa una certa impressione il vedere che si diminuisca il fondo stanziato per questo servizio. Quindi io domando al ministro se egli accetta volentieri l'impegno di dare esecuzione all'ordine del giorno che, saviamente, ha proposto la Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro delle poste e telegrafi.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. Rispondo all'onorevole Rizzo che non volentieri, ma volentierissimo, accetto l'invito della Giunta generale del bilancio, d'attendere cioè al miglioramento del servizio rurale; tanto più che a codesto invito ho ottemperato largamente prima ancora che mi fosse stato fatto.

Da quando reggo il Ministero delle poste e dei telegrafi, posso dire di essermi più specialmente dedicato a questo miglioramento, e potrei dimostrare con le cifre alla mano come forse mai quanto adesso si è provveduto a quest'infima ma benemerita classe del personale postale. E i colleghi se ne saranno accorti, vedendo continuamente significare da parte del Ministero delle poste aumenti dati a questo personale...

Voci. È verissimo, è verissimo!

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. ...qualche volta anche senza che sia stata necessaria la intercessione loro e senza che neppure gli interessati se l'aspettassero.

Però, questa diminuzione nel capitolo 32 non è a danno del personale subalterno rurale, perchè le 30 mila lire che si diminuiscono al capitolo 32 sono aumentate al capitolo 32-bis, si tolgono cioè dalle remunerazioni ordinarie e si portano alle straordinarie. E si è fatto questo perchè, mentre a tutt'oggi nel nostro bilancio abbiamo sul capitolo 32 un margine di circa 50 mila lire, non potremo arrivare a spendere da qui

al 30 di giugno che una parte di questa somma, cosicchè il resto se ne andrebbe in economia; e si è pensato che fosse meglio avvantaggiarne, sotto forma di remunerazioni straordinarie, questi agenti subalterni rurali.

Per confortare poi la Camera dirò che appunto tanto mi sta a cuore questo miglioramento delle condizioni del personale rurale che nel regolamento, che in questo momento sta avanti al Consiglio di Stato, rispetto al servizio rurale si trovano disposizioni tali da migliorare grandemente le condizioni di questi disgraziati, e v'è tra le altre una disposizione per la quale dentro tre anni nessun agente rurale nel regno d'Italia potrà avere una retribuzione minore di 200 lire. Si toglieranno così tutte quelle irrisorie retribuzioni che esistono attualmente di 60, di 100, di 120, di 180 lire l'anno.

Il minimo sarà 200 lire e naturalmente, come comprende l'onorevole Rizzo, se il minimo dovrà essere 200 lire, si dovranno poi necessariamente man mano aumentare anche le retribuzioni superiori.

Dopo queste dichiarazioni, ringraziando la Giunta generale del bilancio del modo cortese con cui mi ha richiamato su questo argomento, dichiaro di accettare ben volentieri l'ordine del giorno che essa propone. (*Bravo! — Approvazioni.*)

BERTOLINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTOLINI, relatore. La Giunta generale del bilancio fa le maggiori riserve sulla opportunità di accrescere lo stanziamento per le retribuzioni straordinarie, diminuendo quello per le retribuzioni ordinarie. Essa accetta le spiegazioni che ora le ha dato l'onorevole ministro, ma certo non potrebbe incoraggiarlo sulla via di accrescere l'un fondo diminuendo l'altro. Essa ha voluto la divisione dei due fondi, ma crede che il miglioramento delle condizioni degli agenti postali rurali si debba cercare nell'aumento della loro retribuzione fissa, e non del fondo posto a disposizione del ministro per retribuzioni straordinarie, delle quali tutti sanno quali e quanti siano gli inconvenienti, e non è il momento adesso di esporli. La Giunta generale del bilancio ha inteso col suo ordine del giorno di richiamare l'attenzione del ministro e della Camera, non solo, e di questo tutti sono convinti, sulla necessità di migliorare le condizioni economiche degli agenti postali rurali, ma anche di migliorare il servizio postale rurale, in quanto

cioè vi sono moltissimi comuni nei quali il recapito a domicilio delle corrispondenze lascia moltissimo a desiderare o, per meglio dire, non esiste. E vi sarebbe anche un'altra osservazione da fare: che cioè non continui la pressione del Ministero delle poste e dei telegrafi per ottenere da piccoli comuni, che hanno meschinissime risorse finanziarie, dei concorsi di spese per attuare il recapito a domicilio delle corrispondenze. È questo un servizio di Stato, ed in un servizio di Stato, i cui proventi vanno esclusivamente allo Stato, è veramente una ingiustizia che si domandino questi concorsi a piccoli comuni, e per conseguenza la Giunta generale del bilancio ritiene che anche ciò debba essere fatto argomento di provvedimenti dal ministro delle poste e dei telegrafi.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Vi è un equivoco nelle ultime parole dell'onorevole Bertolini, equivoco scusabilissimo, del resto, in chi non ha sempre sotto gli occhi il nostro bilancio; ma che occorre subito rettificare.

I concorsi che domandiamo ai comuni per certi servizi rurali, non riguardano la spesa a cui si riferisce questo capitolo; ma riguardano le spese di procacciato.

BERTOLINI, *relatore*. La Giunta generale del bilancio non parla del capitolo 32.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Noi non domandiamo il concorso ai comuni per gravare essi una spesa che spetta al Governo. Per il regolamento in vigore, quando si tratta di uffici postali di terza classe, il servizio di procacciato è a carico del comune, quando già non vi sia un agente postale che ordinariamente transiti per quei luoghi. Dunque, se noi domandiamo questo contributo, non è per sgravio di un onere proprio, ma in osservanza di un onere che per regolamento spetta ai comuni. Del resto l'onorevole Bertolini può esser sicuro che tutti i giorni facciamo quanto è possibile a beneficio dei comuni, passando uffici di terza ad uffici di seconda classe, nel qual caso il servizio di procacciato viene a carico dello Stato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, nessuno chiedendo di parlare, è chiusa la discussione generale. Procederemo alla votazione dell'ordine del giorno pro-

posto dalla Giunta generale del bilancio, accettato dal ministro, che è il seguente:

« La Camera invita il ministro delle poste e dei telegrafi a provvedere al miglioramento del servizio postale rurale ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 278,660.81 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale L. 20,000. »

Cap. 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste (*Spese fisse*) » 73,660.81

Cap. 25. Spese di ufficio (*Amministrazione centrale*) » 5,000. »

Cap. 30. Retribuzioni ordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1^a classe » 50,000. »

Cap. 32 *bis*. Retribuzioni straordinarie agli agenti rurali delle poste » 30,000. »

Cap. 83. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) » 100,000. »

Totale degli aumenti L. 278,660.81

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (*Spese fisse*) L. 193,660.81

Cap. 8. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili

Da riportarsi L. 193,660.81

Riporto L. 193,660.81

- Allievi guardafigli ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linea - Serventi straordinari per le feste » 31,000. »

Cap. 28. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (*Amministrazione centrale*) . . . » 5,000. »

Cap. 30bis. Retribuzioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni e negli uffici di 1ª classe . . . » 19,000. »

Cap. 32. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali delle poste (*Spese fisse*) » 30,000. »

Totale delle diminuzioni L. 278,660.81

Chi approva questo articolo con l'annessa tabella è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,014,200 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906, indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906.

Cap. 6. Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo, e per eventuali indennità, a' sensi degli articoli 118 e 126 del regolamento organico vigente . . . L. 812,500

Cap. 7. Assistenti ed assimilati - Operai ed allievi meccanici - Avventizi per le feste . . . » 5,700

Cap. 18. Compensi e gratificazioni » 10,000

Cap. 34. Servizio di procacciato - Retribuzioni ordinarie e straordinarie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi . . . » 70,000

Cap. 34bis. Trasporto di agenti postali e di fattorini telegrafici sui tramways-omnibus . . . » 14,000

Cap. 56. Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche » 22,000

Da riportarsi L. 934,200

Riporto L. 934,200

Cap. 87 *quinquies*. Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia » 80,000

Totale L. 1,014,200

Chi approva questo articolo 2 con l'annessa tabella è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Costruzione dei veicoli per i trasporti postali sulle ferrovie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione dei veicoli per i trasporti postali sulle ferrovie.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Accetto.

DE SETA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *relatore*. Debbo fare rilevare che nell'articolo unico della Commissione vi è un errore di stampa: nel secondo capoverso, invece di dire che « tale somma sarà ripartita in tre esercizi », si deve dire: « in quattro esercizi ».

PRESIDENTE. Va bene.

Allora si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

È autorizzata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, e fino alla concorrenza di 1,400,000 lire, la spesa relativa alla costruzione di veicoli postali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie.

Tale somma sarà ripartita in quattro esercizi nella misura seguente:

Esercizio 1905-906	L. 300,000
Id. 1906-907	» 300,000
Id. 1907-908	» 400,000
Id. 1908-909	» 400,000

Totale . . . L. 1,400,000

VALERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALERI. Onorevoli colleghi! Io ebbi l'onore di far parte della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge e concorsi pure perchè la proposta del Ministero di 900 mila lire fosse aumentata fino ad 1 milione e 400 mila lire.

In seno a quella Commissione io mi permisi di raccomandare che la costruzione di queste carrozze per il trasporto della corrispondenza e dei pacchi postali sulle ferrovie fosse fatta in modo più moderno, tenendo conto soprattutto della igiene di esse, avuto riguardo alla salute delle persone che debbono lavorare lì dentro di giorno e di notte. Allora mi permisi anche di raccomandare alla Commissione che la illuminazione fosse fatta un po' meglio di quella che si fa adesso: perchè non è umano che questi poveri disgraziati debbano perdere la vista anzi tempo. E poi ho raccomandato anche il riscaldamento delle vetture.

Attualmente la maggior parte di questi veicoli non sono riscaldati e gli impiegati debbono lavorare in una temperatura impossibile per parecchi mesi dell'anno. E la stessa raccomandazione ho fatto per quanto riguarda la respirazione: le vetture attuali hanno bisogno di essere maggiormente aerate. E soprattutto ho fatto una piccola osservazione tecnica che riguarda la bontà del materiale. Si tratta di una piccolissima differenza nella spesa di costruzione del veicolo, ma che è di grande vantaggio alla salute di chi deve starvi a lavorare.

Mi piace di ripetere oggi qui queste mie raccomandazioni, specialmente all'onorevole ministro, al cuore del quale mi appello: e spero che vorrà darmi buoni affidamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE SETA, *relatore*. A me sembra di essermi reso interprete dei desideri espressi, in seno della Commissione, dal collega Valeri: tanto è vero che questi desideri ho espresso anche nella mia relazione, che ho presentato alla Camera.

Associandomi quindi alle giuste ragioni esposte dal collega Valeri, spero che la Camera approverà il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Riconosco la giu-

stezza delle osservazioni che sono state fatte dalla Commissione; ma debbo assicurare che per parte mia non ho mai cessato di sentire vivamente l'importanza di codeste osservazioni, anche prima che mi fossero fatte. Tanto è vero che, anche nello stato disgraziato in cui ci troviamo ora, ho curato in modo speciale che l'igiene di questi uffici ambulanti fosse bene rispettata; tanto che anche di recente ho fatto due severissime circolari alle direzioni di stazione, da cui dipendono il riscaldamento, l'illuminazione, l'igiene insomma di codesti uffici ambulanti, perchè tutto fosse fatto nel miglior modo possibile.

Oggi però che mi si accorda, con larga benevolenza, una somma anco maggiore di quella che avevo domandato, per la costruzione di nuovi veicoli, la Camera può essere sicura che i nuovi veicoli saranno costruiti secondo tutte le migliori norme e secondo tutti i suggerimenti dell'arte moderna, anche in codesta parte. Invece di 45 veicoli, spero di procurarmene circa 70; e codesti risponderanno, ne sono sicuro, non solo alle esigenze del servizio, ma anco a quelle della umanità, che dobbiamo particolarmente curare in riguardo ad impiegati, costretti a passare il giorno e la notte in codesti uffici ambulanti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico di legge.

(La discussione è chiusa).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato nelle spese pel sesto Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Roma, nella primavera del 1906.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato nelle spese pel sesto Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Roma, nella primavera del 1906.

Si dia lettura dell'articolo unico di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*:

« *Articolo unico.* »

« È autorizzata la spesa di lire 60,000, da inscrivere in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906, colla

denominazione: « Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Roma nella primavera 1906 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Collocamento di otto nuovi fili telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Collocamento di otto nuovi fili telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (V. Stampato n. 271-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 pel collocamento di otto nuovi fili di bronzo fra le città indicate nella tabella annessa alla presente legge, in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; per l'acquisto dei materiali e delle macchine, e per la mano d'opera; per le rettificazioni di linee ora in esercizio; e per consolidamento delle palificazioni esistenti, allo scopo di renderle adatte a sostenere i nuovi fili.

Leggo la tabella annessa al disegno di legge, che fa parte integrante di questo articolo 1°.

Tabella dei nuovi fili.

Numero d'ordine	Nuovi fili	Lunghezza in chilometri
1	Genova-Messina, filo di mm. 4	1315
2	Napoli-Torino id.	1040
3	Bari-Firenze id.	900
4	Reggio Calabria-Napoli id.	560
5	Roma-Venezia id.	670
6	Genova-Milano id.	154
7	Firenze-Milano id.	351
8	Milano-Venezia id.	280

Compreso il cordone per le gallerie.

Pongo a partito l'articolo primo colla annessa tabella.

(È approvato).

Art. 2.

Negli stati di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908 sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria

la somma di lire 300,000, e quella di lire 400,000 in ciascuno degli altri quattro esercizi successivi dal 1908-909 al 1911-912 per far fronte alla spesa di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Valutazione del tempo passato nella spedizione della « Stella polare » agli effetti della liquidazione della pensione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: Valutazione del tempo passato nella spedizione della « Stella Polare » agli effetti della liquidazione della pensione.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura del seguente articolo unico:

« Per gli ufficiali e militari della regia marina che presero parte alla spedizione di S. A. R. il duca degli Abruzzi verso il Polo Nord, il tempo trascorso dal 2 giugno 1899 al 5 settembre 1900 sarà computato per gli effetti della liquidazione della pensione nella misura stabilita dall'articolo 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ».

PRESIDENTE. Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1905-906.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'ultimo disegno di legge all'ordine del giorno: Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1905-906.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura del seguente articolo unico:

« È autorizzata la spesa di lire quattrocentottantamila da inserirsi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1905-906 con la denominazione: Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

PRESIDENTE. Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Così è esaurito l'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11.25.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.